

NORME PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Nuova Formulazione)

decorrenza dell'iscrizione la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell'associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l'indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione/società è affiliata con relativo codice.

b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003

Articolo 2

- 1) L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione.
- 2) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.

Articolo 3

- 1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive

Articolo 1

1) Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato "Registro" allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242 affidandone la gestione alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi.

2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;

3) Il Registro è distinto in tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative;

4) Il registro si articola in due parti:

- a) una generale consultabile da chiunque si connetta al sito internet del CONI e contenente: il numero e data di

Allegato n.....
Deliberazione n. 139
19/6/09
Riunione del

ALLEGATO A/1)

Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.

- 2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web.
- 3) La compilazione ed invio del modulo telematico costituisce l'inizio della procedura di iscrizione. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
- 4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. Il legale rappresentante deve attivarsi per ottenere la validazione presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento salvo altra procedura telematica individuata dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi. In assenza di validazione del Comitato Provinciale CONI di riferimento che conclude l'iscrizione la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
- 5) Le iscrizioni al Registro, fermo quanto previsto al precedente comma 4) saranno, comunque, oggetto di provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno.
- 6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, potrà procedere alla verifica della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 4) disponendo la revoca dell'iscrizione

in caso di accertata non veridicità della stessa con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero suo delegato. Del provvedimento viene data notizia alla associazione/società interessata, all'organismo di affiliazione ed al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi allegando idonea documentazione probatoria. Esperito il ricorso con esito negativo, si procederà alla cancellazione della società/associazione sportiva dal sito del CONI.

Articolo 4

- 1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all'articolo 3 tutte le modifiche relative ai propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 5

- 1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
 - a) ne facciano espresa richiesta;
 - b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
 - c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;
- 2) L'accertamento d'ufficio dell'errato inserimento del Codice Fiscale ovvero del numero di Partita IVA quando necessario, comporta la nullità dell'iscrizione.

Articolo 6

- 1) Per ogni iscrizione, è fatto obbligo indicare un indirizzo e-mail valido, associato all'utenza, cui saranno fatte tutte le comunicazioni ufficiali che, a tutti gli effetti, avranno valore di Legge.

